

**L'applicazione**

# Dall'Economia il perimetro dei beneficiari entro 90 giorni

MILANO

Le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del ministro dell'Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, potranno accedere alla compensazione quest'anno.

Questo quanto prevede il nuovo emendamento approvato al Dl Destinazione Italia. Nella precedente versione la modifica al disegno di legge di conversione del Dl 145 stabiliva, al contrario, una sospensione delle cartelle di pagamento relative a imprese titolari di crediti verso la Pa (si veda Il Sole 24 del 6 febbraio). La precedente correzione si limitava a disporre la sospensione delle cartelle per tutto il 2014, senza menzionare la facoltà di estinguere il debito a ruolo attraverso la compensazione con il credito "pubblico". La sospensione, peraltro, riguardava le sole cartelle di pagamento, non anche le scadenze relative ad avvisi bonari o ad accertamenti definiti e in corso di rateazione.

Il perimetro degli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione saranno fissati da un decreto del ministro dell'Economia che sarà emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Con lo stesso provvedimento saranno stabilite, nel ri-

spetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali.

In ogni caso non dovrebbero esserci collegamenti con le possibilità di compensazione dei debiti erariali attualmente disciplinate. In particolare, la compensazione regolata nel Dl 78/2010 è limitata ai soli ruoli oggetto di cartelle notificate entro il 31 dicembre 2012, mentre questo emendamento dovrebbe comprendere tutte le cartelle non ancora pagate, a prescindere dall'epoca di notifica.

**N.T.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

